

Cosa cambia in breve con la 4a revisione della LADI

La 4a revisione LADI abbina misure di contenimento delle spese a misure di incremento delle entrate. Sul fronte delle prestazioni di disoccupazione vengono ridotte talune prestazioni in modo mirato. Sul fronte delle entrate vengono invece aumentate dal 2% al 2.2% le trattenute salariali; è inoltre previsto il prelievo di un contributo di solidarietà sui salari che superano i CHF 126'000.- all'anno. Le misure riferite alle prestazioni entrano in vigore il 01.04.2011; quelle riferite ai contributi sono entrate in vigore il 01.01.2011.

Le prestazioni di base della LADI restano immutate

L'assicurazione contro la disoccupazione fornisce un aiuto finanziario ai disoccupati durante la ricerca di un impiego e li assiste nel reinserimento nel mondo del lavoro. Queste prestazioni di base saranno mantenute anche dopo l'entrata in vigore della 4° revisione della LADI. Più in particolare:

- le persone con figli percepiranno anche dopo il 01.04.2011 l'80% della media salariale degli ultimi 6/12 mesi (sino a un massimo di CHF 8'400.- al mese, cioè l'80% di CHF 10'500.-), mentre le persone che non hanno obblighi di mantenimento continueranno a ricevere il 70% dell'ultimo salario (sino a un massimo di CHF 7'350.- al mese, cioè il 70% di CHF 10'500.-); siccome l'indennità è corrisposta in base ai giorni lavorativi mensili, l'importo può subire delle oscillazioni;
- chi ha versato contributi all'assicurazione disoccupazione per almeno 18 mesi continuerà anche dopo il 01.04.2011 a fruire della copertura assicurativa per 18 mesi (la maggior parte degli assicurati rientra in tale categoria); le persone di età inferiore ai 25 anni e senza obblighi di mantenimento avranno diritto a circa 9 mesi (200 indennità giornaliera);
- per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, anche dopo il 01.04.2011 l'assicurazione disoccupazione offrirà un ampio ventaglio di misure, quali gli *stages* professionali per i giovani, i corsi di perfezionamento, nonché gli assegni per il periodo d'introduzione destinati ai disoccupati più anziani;
- nei periodi di congiuntura sfavorevole, l'assicurazione disoccupazione continuerà anche dopo il 01.04.2011 a versare alle aziende le indennità per lavoro ridotto, che permettono di salvare posti di lavoro.

Principali cambiamenti relativi alle prestazioni

	Diritto fino al 31.03.2011	Diritto dal 01.04.2011
Periodo di contribuzione e durata del diritto alle prestazioni di disoccupazione	In generale: 12 mesi di contributi → 18 mesi di prestazioni	In generale: 12 mesi di contributi → 12 mesi di prestazioni 18 mesi di contributi → 18 mesi di prestazioni
	Assicurati oltre i 55 anni: 18 mesi di contributi → 24 mesi di prestazioni	Assicurati oltre i 55 anni: 24 mesi di contributi → 24 mesi di prestazioni
	Assicurati che non devono adempiere il periodo di contribuzione (es. a causa di maternità, formazione, malattia, ecc.): → 12 mesi di prestazioni	Assicurati che non devono adempiere il periodo di contribuzione (es. a causa di maternità, formazione, malattia, ecc.): → 4 mesi di prestazioni
Periodo di attesa prima del versamento dell'indennità giornaliera di disoccupazione	Di norma 5 giorni, per chi adempie il periodo di contribuzione.	Persone con figli: il periodo di attesa resta invariato. Persone senza figli: la situazione resta immutata per i redditi annui sino a CHF 60'000.-. Per i redditi più elevati il periodo di attesa varia da 10 a 20 giorni, a seconda del reddito.
Misure in caso di disoccupazione elevata	Il Consiglio federale può aumentare il numero massimo di indennità giornaliera nelle regioni colpite da una disoccupazione elevata.	La revisione non prevede disposizioni speciali a favore di determinate regioni. In periodi di crisi spetterà al Parlamento emanare norme speciali.

Spiegazioni di dettaglio

La principale modifica sul fronte delle uscite consiste in una più stretta correlazione tra il periodo di contribuzione e la durata del diritto alle indennità: chi ha versato contributi per almeno 1 anno avrà diritto alle indennità per 1 anno, mentre per un periodo di contribuzione di almeno 1.5 anni si ha diritto a 1.5 anni di indennità. Poiché la durata media della disoccupazione di chi ha meno di 25 anni non supera i 6 mesi, la revisione prevede inoltre che il diritto alle indennità dei disoccupati sotto i 25 anni abbia una durata massima di 9 mesi, a meno che non abbiano figli a carico.

Attualmente chi perde il lavoro ha diritto alle indennità dopo un periodo di attesa di 5 giorni. Per i redditi oltre i CHF 60'000.- annui, la revisione porta il periodo di attesa a 10, 15 o 20 giorni: maggiore è il reddito, più lungo è il periodo di attesa. Tale modifica non si applica tuttavia alle persone con figli a carico.

Un altro cambiamento riguarda i giovani adulti che non sono tenuti a versare contributi durante la formazione. Se dopo la conclusione di una formazione scolastica o degli studi non trovano un posto di lavoro, il loro nuovo periodo d'attesa è di 120 giorni, vale a dire il periodo attualmente previsto per gli assicurati di età inferiore ai 25 anni senza figli che si ritrovano senza lavoro al termine della scuola dell'obbligo o della maturità (questa modifica non figura però nella legge, ma nell'ordinanza). Non vi sono cambiamenti, per contro, per i giovani adulti che hanno adempiuto il periodo di contribuzione durante il tirocinio o lavorando durante gli studi. A questa categoria di assicurati si applicano i periodi di attesa generali.